



Così come pubblicato e diffuso con il nostro comunicato stampa del 18/09/2009, il mancato ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa non ha portato altro che al risultato dell'ennesima vessazione nei confronti dei cacciatori siciliani per i ricorsi ambientalisti e la puntuale e immancabile sospensiva da parte del Presidente del TAR di Palermo Dott. Giorgio Giallombardo.

Con un provvedimento "*inaudita altera parte*", senza avere ascoltato la difesa del mondo venatorio, ha sospeso l'efficacia del decreto n° 1719 del 31/08/2009 a modifica e integrazione al Calendario Venatorio 2009/2010.

Questo decreto era stato emesso a firma dell'On. Michele Cimino per ottemperare alle Ordinanze n° 730-731-732/2009 di parziale sospensione del Calendario Venatorio, emanate dal TAR di Palermo il 14/07/2009.

Il Calendario Venatorio adottato con il decreto assessoriale del 15/04/2009 resta integro e operante in tutte le sue parti eccetto nella parte in cui, così come recitano le Ordinanze n° 730-731-732/2009 "*non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a ZPS, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 5 e 21, comma 2, L. 157/1992*".

Per evitare distorte interpretazioni da parte dei cacciatori, degli Addetti alla Vigilanza Venatoria appartenenti a tutti i Corpi e Organizzazioni dello Stato italiano, riportiamo, a beneficio di tutti le norme previste dall'art. 1 comma 5 e dell'art. 21 comma 2 citate nelle ordinanze 730-731-732/2009 del TAR di Palermo:

art. 1 comma 5 L. 157/92: "*Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive, 85/411/CEE e 91/244/CEE, provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente*";

art. 21, comma 2 L. 157/92: "*Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse*".

Il divieto previsto dalle norme citate dal TAR, in mancanza di individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione, appare attuabile limitatamente ai 500 mt dalla costa dell'Isola lungo le principali rotte di migrazione.

Ribadiamo ancora che la Regione Siciliana, nel suo Piano Faunistico Venatorio, ha individuato 3 Diretrici di migrazione, anche come indicato nelle premesse del decreto assessoriale n° 1719 del 31/08/2009:

- 1) Sicilia orientale – Diretrice sud-nord (da Isola delle Correnti a Messina)
- Fascia delimitata ad est dalla costa e ad ovest dalla linea ideale che passa dai seguenti punti: Marina di Ragusa, Modica, Chiaramonte Gulfi, Licodia Eubea, Vizzini, Scordia, Paternò, Adrano, Bronte, Randazzo, Mazzarà S. Andrea, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Isole Eolie;
- 2) Sicilia sud occidentale – Diretrice sud-ovest nord-est (dalle Isole Pelagie a Termini Imerese)
- Fascia delimitata ad est dalla linea ideale che passa dai seguenti punti: Sciacca, Burgio, Prizzi, Roccapalumba, Cerda, Foce del fiume Imera; e ad ovest, dalla linea ideale che passa dai seguenti punti: Capo Feto, Santa Ninfa, Roccamena, Marineo, S. Nicola dell'Arena;
- 3) Sicilia settentrionale – Diretrice Ovest-nord-est (dalle Egadi a Buonfornello)
- Fascia delimitata a nord dalla costa, comprese le isole minori ed a sud dalla linea ideale che passa dai seguenti punti: isole Egadi, Torre Nubia, Paceco, Dattilo, Calatafimi, Camporeale, Marineo, Baucina, Cerda, Buonfornello.

Per osservanza di tale norma, a nostro avviso, resterebbero pure escluse dal divieto le isole minori anche se interessate da diffuse manifestazioni di migrazione.

A nostro avviso il mondo venatorio siciliano può tranquillamente esercitare l'attività venatoria andando a caccia.

Avevamo chiesto all'Assessorato Agricoltura e Foreste in tempo non sospetto, e più specificatamente all'On. Michele Cimino e alla Do.ssa Rosaria Barresi di fare chiarezza, evitando l'emissione di decreti che non fanno altro che creare equivoci e confusioni lasciando agli addetti ai lavori interpretazioni spesso di parte.

Apprendiamo che quasi sicuramente il giorno 13 ottobre 2009 si riunirà la Camera di Consiglio per la discussione dei ricorsi ambientalisti riguardanti questo decreto di sospensione e relativi ricorsi. I nostri legali stanno operando in tal senso.

Noi auspichiamo che entro tale data, l'Assessorato Agricoltura e Foreste provveda a far chiarezza, mentre noi ci riserviamo di attuare tutte quelle azioni, anche giudiziarie, al fine di tutelare gli interessi dei cacciatori anche dal punto di vista di eventuale rimborso delle tasse pagate.

Palermo, li 01/10/2009

Venatoria Sicula

L'informazione corretta sulla Caccia

(www.sicilianacaccia.it)